

N.31 PDF

Numero 11 PDF - anno 2012

DIRETTORE  
RINO PAVANELLO

Rivista in PDF

# Ambiente e Lavoro

Manuale Tecnico-giuridico di In-formazione e Documentazione  
per RSP, RLS, Giuristi, Operatori, Tecnici e Medici della Prevenzione

SPECIALE

# AMIANTO

- Documento Programmatico
- Introduzione (di Giacinto Botti)
- "In-Formazione", Doveri e Diritti (di Rino Pavanello)
- Tutela e benefici previdenziali degli ex-esposti (di Adalberto Ferioli, Gianpiero Cassina e Roberta Paolotti)
- Prevenzione sanitaria e nuova sorveglianza (di Tiziana Vai e Arrigo Tassi)
- Amianto e tutela penale (di Anna Guardavilla)
- 2020 Basta amianto in Lombardia! (di Antonio Pizzinato)

nell'ambito del progetto:

MI IMPEGNO  
PER LA PREVENZIONE



ASSOCIAZIONE AMBIENTE E LAVORO  
Viale Marelli 497 20099 Sesto San Giovanni (MI)  
tel. 02 26223120 - info@amblav.it - www.amblav.it

In collaborazione con




## IN QUESTO NUMERO

### INDICE

2

### SPECIALE AMIANTO

<i>Documento Programmatico</i>	3
<i>Introduzione (Giacinto Botti)</i>	9
<i>Amianto: "In-Formazione, doveri e diritti" (Rino Pavanello)</i>	17
<i>Tutela e benefici previdenziali degli ex-esposti (Adalberto Ferioli, Gianpiero Cassina e Roberta Paolotti)</i>	21
<i>Prevenzione sanitaria e nuova sorveglianza (Tiziana Vai e Arrigo Tassi)</i>	31
<i>Amianto e tutela penale (Anna Guardavilla)</i>	37
<i>2020 Basta Amianto in Lombardia!! (Antonio Pizzinato)</i>	71





# Co.P.A.L.

## Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

contributo presentato nell'ambito della:

### Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

## DOCUMENTO PROGRAMMATICO

**Documento approvato dalla Conferenza prevenzione amianto Lombardia e condiviso da: Co.P.A.L. Lombardia - AfeVA Casale M. - AIEA - ANMIL Milano - AVANI Broni - Comitato per la Difesa della Salute nei Luoghi di Lavoro e nel Territorio Sesto S.G. - Lega Ambiente Lombardia -**

A 20 anni dalla Legge n. 257 che disciplina la cessazione dell'utilizzo dell'amianto nelle produzioni e della successiva normativa, è doveroso fare un bilancio per confermare quelle prassi che si sono rivelate utili, aggiornare prassi superate dalle nuove tecnologie e dai nuovi contesti, accelerare azioni di tutela che si sono arenate, promuovere lo studio di soluzioni per i nuovi problemi emersi.

E' in tal senso che si è costituito il Comitato Prevenzione Amianto Lombardia (Co.P.A.L.), promotori CGIL Lombardia, INCA Lombardia e Associazione Ambiente e Lavoro. Stante il ritardo della Regione Lombardia, il Comitato si prefigge, anche in sinergia con altri soggetti, di raggiungere l'obiettivo, entro un tempo programmato di pochi anni (il 2020), di eliminare tutto l'amianto dall'ambiente di vita e di lavoro sul territorio regionale e dagli edifici civili ed industriali (**obiettivo: amianto zero**).

La gravità degli effetti sulla salute dei lavoratori ex esposti determina indubbiamente una priorità che ancora oggi deve prevedere il massimo impegno della ricerca clinica ed epidemiologica e del riconoscimento giuridico ed assicurativo. Occorre tuttavia non perdere di vista la condizione di chi ancora oggi lavora, deliberatamente o inconsapevolmente in condizione di esposizione, per verificare l'adeguatezza degli strumenti di valutazione e prevenzione del rischio, di tutela e riconoscimento assicurativo. A ciò si aggiungono le problematiche di natura ambientale che vedono ancora oggi questo minerale massicciamente presente nelle costruzioni esistenti, e che continua quindi la sua azione diffusiva di fibre letali negli ambienti di vita, sia sotto forma di materiale in uso che come rifiuto.

Una particolare preoccupazione è giustificata anche dall'attuale contesto socioeconomico e dalla prospettiva che la morsa della crisi non sia in procinto di allentarsi: non è eludibile il problema dei costi e della sostenibilità delle bonifiche per i soggetti pubblici e

privati. In tal senso è necessario individuare *sgravi economici che non incidano sulle misure di sicurezza*, per prevenire inevitabili rimozioni abusive ed abbandono di materiali contaminati che aggiungerebbero nuove esposizioni di difficile gestione. In ragione di ciò, affermare il principio "**chi inquina paga**", significa gettare le basi per una nuova deterrenza e per ipotizzare, seppure nella condizione di danno, la disponibilità di risorse finanziarie da destinare alla filiera della *prevenzione amianto*.

Considerate le quattro comunicazioni tecniche presentate, quali elementi strutturali del presente documento programmatico e gli importanti contributi emersi dagli interventi che si sono succeduti nel dibattito, la Conferenza regionale sulla prevenzione amianto vuole rappresentare l'impegno che vedrà il Comitato e gli altri soggetti sottoscrittori del presente documento operare per l'azzeramento dell'amianto in Lombardia. La larga condivisione registrata e la partecipazione di ricercatori, medici, giuristi, tecnici e associazioni impegnate nella tutela dei lavoratori ex esposti e dell'ambiente, attraverso lo sviluppo dei lavori, ha consentito una riflessione a tutto campo sul tema. Riflessione che ha permesso di sviluppare e costruire proposte a contenuto tecnico-normativo che costituiranno la base dell'impegno del Comitato e, nell'ambito delle rispettive autonomie, delle associazioni che hanno aderito alla Conferenza regionale. Tale impegno si concretizzerà nella promozione di iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, nell'incalzare le istituzioni, a partire dalla regione e il mondo della politica, affinché si prenda coscienza del pericolo incombente e si sviluppino congruenti risposte in chiave normativa e procedurale, in particolare a supporto della sorveglianza sanitaria e della ricerca.

### **1- CENSIMENTO**

Il censimento rappresenta una delle maggiori criticità, perché in mancanza di una mappatura certa si manifesta una situazione non pienamente sotto controllo, incerta e contraddittoria con dati che spesso appaiono incongruenti. A ciò si aggiunga un sistema sanzionatorio ed impositivo poco incisivo, soprattutto per l'amianto in matrice compatta, che induce a rendere più "desiderabile" la sanzione rispetto alla soluzione delle problematiche espositive emergenti.



# Co.P.A.L.

## Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

contributo presentato nell'ambito della:

## Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

## INTRODUZIONE

*di Giacinto Botti\**

Prima di aprire i nostri lavori con un'introduzione che cercherà di dare il senso generale e condiviso di questo incontro, lasciando il compito dell'approfondimento alle quattro comunicazioni tematiche dei tecnici, dei giuristi e dei medici del CoPal, vorrei innanzitutto ringraziarvi, tutti e tutte, per la presenza e la partecipazione a questo importante appuntamento.

Vorrei ringraziare le forze sociali e politiche, i comitati, i rappresentanti e i presidenti delle associazioni delle vittime esposte all'amianto, i tecnici, i medici, gli esperti, i delegati RSU, i lavoratori ex esposti, per il contributo che sicuramente porteranno a questa Conferenza regionale prevenzione amianto promossa dal CoPal, il Comitato Prevenzione Amianto Lombardia, nato pochi mesi fa su iniziativa di CGIL, Associazione Ambiente Lavoro e Inca regionali, di alcuni giuristi e di medici e tecnici della medicina del lavoro di Milano.

La finalità primaria del comitato è la promozione e la costruzione, più ampia e unitaria possibile, di tutte le iniziative necessarie a realizzare l'obiettivo dell'eliminazione dell'amianto sul territorio lombardo, favorendo un percorso di confronto e di coinvolgimento in primo luogo di tutte quelle associazioni, di quei comitati delle vittime dell'amianto che hanno rappresentato una testimonianza, la continuità di un impegno per il diritto alla vita e al risarcimento del danno morale e fisico subito. A loro innanzitutto va il nostro ringraziamento, anche perché si sono trovati troppo spesso da soli, senza l'adeguato sostegno e il supporto delle forze politiche e delle istituzioni, talvolta del sindacato e della stessa organizzazione, la CGIL, alla quale comunque va riconosciuto di essere stata, con le sue categorie e i suoi dirigenti, un punto di riferimento importante per tante lotte sulla salute nei luoghi di lavoro.

Voglio ringraziare Antonio Pizzinato per aver accettato il nuovo impegno di presiedere il CoPal, con l'autorevolezza di un dirigente sindacale e politico che ha dato molto al mondo del lavoro, e che ha dato un contributo essenziale alla realizzazione della legge 257/92 che, oltre a vietare l'uso dell'amianto e ad imporne la bonifica e lo smaltimento, ha delegato alle Regioni la definizione dei piani per la loro realizzazione.

Colgo anche l'occasione per salutare e ringraziare un'altra protagonista dell'approvazione della legge 257, la ex deputata Nanda Montanari, che abbiamo il piacere di avere qui alla nostra presidenza.

Questa Conferenza regionale Prevenzione Amianto non vuole essere e non sarà una passerella, e da questo momento non è più di un comitato ma la nostra Conferenza, di tutti voi, di tutti noi.

Insieme, in questi due giorni, costruiremo un percorso di conoscenza e di reciproco riconoscimento, mantenendo le nostre specificità, le nostre funzioni, la nostra autonomia, ma costruendo luoghi di rappresentanza unitari, mettendo insieme le nostre esperienze nella consapevolezza di avere tutte e tutti a cuore l'affermazione e il riconoscimento dei diritti delle vittime dell'amianto, per poi giungere, in un percorso non breve, all'obiettivo ambizioso ma non impossibile da realizzare di **"zero amianto in Lombardia"**.

È una sfida che vorremmo vincere perché non accettiamo che dopo 20 anni dalla legge 257, dopo tante lotte e tanto impegno, si possa continuare a morire per un minerale composto: l'asbesto, l'amianto, la fibra che uccide. Ci sarà chi continuerà purtroppo a morire e ad ammalarsi di amianto per decenni, come prevede oggi anche il Ministro della salute, non per fatalità ma per precise e identificabili responsabilità, per negligenze, per ignavia e vigliaccheria. Per interesse economico, per profitto, corruzione, mancati controlli, leggi non applicate, ignoranza e disinformazione.

Per mancata o inadeguata prevenzione sanitaria e ambientale. Per una politica, un Governo, delle istituzioni territoriali lontani dai problemi, dalle sofferenze e dai bisogni delle persone.

Per questo insieme di motivi uomini e donne hanno pagato un prezzo altissimo, sono stati le vittime innocenti di un sistema, di un modello industriale e di uno sviluppo medievali, fondati sullo sfruttamento e sulla limitazione dei diritti previsti dalla nostra Costituzione. Eppure la recentissima sentenza contro il Ministro francese dell'ambiente sui decessi da amianto dovrebbe dirci qualcosa su come vengono considerate importanti in altri paesi le responsabilità di chi governa.

L'amianto genera, anche a distanza di molti anni, la malattia asbesto correlata e il mortale mesotelioma pleurico.

\* Segretario della CGIL Lombardia



## AMIANTO: "IN-FORMAZIONE", DOVERI E DIRITTI:

- I DIRITTI PER LAVORATORI, STUDENTI E CITTADINI
- GLI OBBLIGHI PER I DATORI DI LAVORO E LA P.A.
- LE PROPOSTE PER REGIONE E P.A., ASSOCIAZIONI E PARTI SOCIALI

di Rino Pavanello\*

(SINTESI)

### PREMESSA

**I rischi da esposizione all'amianto**, così come su altre sostanze (dalle ammine aromatiche al fumo da tabacco), **rappresentano un esempio evidente dell'evoluzione normativa** sui fattori di rischio.

Viviamo in presenza di innumerevoli fattori di rischio nei luoghi di lavoro, nei luoghi di vita, in casa, nelle scuole, ovunque.

I fattori di rischio sono sempre esistiti: lo sapeva persino l'uomo delle caverne, che non a caso si rifugiava nelle caverne e palafitte.

I fattori di rischi sono rimasti (pressoché) immutati per millenni: rischi dai contesti di vita (fattori atmosferici, da animali, da carestie, da malattie e mortalità per parto e perinatale, ecc.) e da rapporti sociali (guerre, pirateria, violenze, ecc.), poi da prime tecnologie (fuoco, costruzioni, agenti chimici, ecc.).

Su questi fattori di rischio l'umanità aveva attivato "tecniche" di prevenzione molto "semplici" e certamente insufficienti (visti oggi), ma in un certo modo più o meno conosciute o diffuse: si pensi ai servizi pubblici "anti-incendio" nella *Roma imperiale*, che naturalmente convivevano con situazioni di assoluta "ignoranza" diffusa (mancanza di igiene, stregoneria, ecc.).

La situazione si modifica con la *rivoluzione industriale* e l'evoluzione tecnica: aumentano esponenzialmente i fattori di rischio (tipologia, quantità e qualità), la cui conoscenza è patrimonio di pochi "esperti", spesso gli stessi che lavorano e sono pagati dalle industrie.

E' il periodo storico del "*segreto industriale*", teorizzato con la scusa di difendere il patrimonio tecnologico aziendale, che si oppone alla diffusione di ogni informazione pubblica sui rischi industriali, tecnologici, impiantistici, organizzativi, soprattutto chimici, fisici e biologici.

Esempio evidente: il controllo dei rischi industriali rilevanti, con il tragico incidente di "*Seveso*" e la fuoriuscita della diossina dall'Icmesa (10 luglio 1976), la cui pericolosità fu negata per giorni, finché la morte degli animali e la *cloracne* dei bambini non ne dimostrarono la drammaticità al mondo intero. L'*ICMESA* rappresentò uno spartiacque e modificò il comportamento mondiale,

normativo, scientifico, sociale, sindacale, con l'approvazione prima in Europa della Direttiva 92/501/CEE e poi, con grande ritardo, del DPR 175/88 in Italia.

Oltre al segreto industriale, si sostiene la necessità della dimostrazione "*assolutamente certa*" della pericolosità intrinseca degli agenti pericolosi, soprattutto se cancerogeni, teratogeni e mutageni, stante il loro effetto *stocastico* e non *graduato* (come ad es. il rumore).

In questa fase si modifica la capacità critica del sindacato di "contrastare i rischi (*"dispensa dei 4 fattori di rischio"*) e del legislatore di "imporre condizioni" al segreto industriale.

### LA NORMATIVA SULLA IN-FORMAZIONE

**Altre relazioni hanno trattato i temi della normativa generale**, della tutela della salute, della giurisprudenza di merito e della tutela previdenziale, in caso di esposizione all'amianto, e i cui testi sono pubblicati al sito dedicato [www.copal-amianto.it](http://www.copal-amianto.it) cui si rimanda.

Per quanto riguarda l'**Informazione e la Formazione sulla presenza di amianto nei luoghi di lavoro**, si rileva, in estrema sintesi, la seguente (principale) evoluzione normativa.

#### 1956:

**DPR n. 303/1956: Norme generali per l'igiene del lavoro, il cui Art. 21: Difesa contro le polveri** (oggi sostituito dal D.Lgs. 81/2008), recitava:

#### Art. 21. Difesa contro le polveri

1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla **formazione di polveri** di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad **adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne**, per quanto è possibile, **lo sviluppo e la diffusione nell'ambiente di lavoro**.

2. Le misure da adottare a tal fine **devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione** nella atmosfera.

3. omissis

\* Segretario nazionale Associazione Ambiente e Lavoro



# Co.P.A.L.

## Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

contributo presentato nell'ambito della:

### Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

**INCA CGIL LOMBARDIA**

## TUTELA E BENEFICI PREVIDENZIALI DEGLI EX-ESPOSTI

*di Adalberto Ferioli, Gianpiero Cassina e Roberta Paolotti - testo coordinato da Mauro Paris\**

### **SORVEGLIANZA SANITARIA: IL "PROBLEMA" DEGLI EX-ESPOSTI**

#### **A. PREMESSA: PATOLOGIE ASBESTO CORRELATE**

L'amianto è una fibra minerale naturale che, grazie alle sue proprietà chimico-fisiche (resistenza al calore, alla trazione, possibilità di essere filato e basso costo), per lungo tempo è stato largamente utilizzato in un gran numero di processi produttivi industriali ed artigianali in tutto il mondo.

Con l'emanazione della legge 257/92 veniva di fatto bandita in Italia l'estrazione, la lavorazione e la commercializzazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto, a causa dei ben documentati effetti nocivi che questi avevano dimostrato sulla salute dell'uomo.

Come è noto infatti, l'inalazione di amianto può essere causa di gravi patologie che coinvolgono principalmente il polmone. Tali patologie sono: l'asbestosi, le pacche pleuriche, il tumore polmonare e il mesotelioma pleurico. Inoltre l'amianto può essere causa di altre forme di mesotelioma che interessano il pericardio, il peritoneo e la tunica vaginale del testicolo. Recentemente, inoltre, si sono raccolte sufficienti evidenze epidemiologiche anche per quanto riguarda il tumore della laringe e dell'ovaio<sup>1</sup>. Sono sottoposti a valutazione i tumori del tratto gastro intestinale (soprattutto colon) e del tratto urinario.

#### **B. QUADRO DI RIFERIMENTO**

Per sorveglianza si intende la raccolta, integrazione e analisi di dati e la tempestiva disseminazione di informazioni agli interessati.

In sanità, il concetto si applica sia al controllo dello stato di salute di una popolazione o gruppo di esposti ad un agente nocivo (sorveglianza epidemiologica), sia al follow-up di individui esposti a rischio di malattia (sorveglianza sanitaria).

Nei testi di medicina del lavoro (così come in trattati di ordine generale, come il recente TU italiano e il codice etico dell'International Labour Organization), viene tradizionalmente proposta una sorveglianza sanitaria intesa come verifica della idoneità del singolo lavoratore alle mansioni cui viene assegnato. Il concetto proposto dal NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health - USA) è più esteso: la sorveglianza della salute occupazionale viene considerata come la ricerca dei danni, delle malattie, dei rischi e delle esposizioni occupazionali.

Nel nostro paese, dal 1992 vige il bando di ogni forma di importazione, esportazione, lavorazione e commercio di amianto e di prodotti contenenti amianto. Non per questo, tuttavia, è avvenuta una interruzione totale delle esposizioni: continuano ad essere professionalmente esposti ad amianto diverse categorie di lavoratori, quali ad esempio gli "scoibentatori" (attività in esaurimento anche se sul lungo periodo), anche se protetti, e i cavaatori di pietre verdi<sup>2</sup> (attività lecita e senza prospettive di interruzione). A questi lavoratori si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 81 del 2008.

L'articolo 249 del TU salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, inerente alla Sorveglianza Sanitaria, prevede:

*1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree interessate cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico competente, sono sottoposti ad un controllo sanitario volto a verificare la possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.*

\* Il dr. Adalberto Ferioli e il dr. Gianpiero Cassina sono valenti medici del lavoro, collaborano con le strutture territoriali dell'Inca (rispettivamente a Varese/Ticino Olona e Bergamo) e partecipano ai lavori del gruppo di coordinamento medico dell'Inca Lombardia; l'Avv. Roberta Paolotti collabora con tutte le strutture territoriali Inca della Lombardia ed è coordinatrice delle attività legali dell'Inca in Lombardia, è inoltre consulente legale dell'Inca Regionale. Alla raccolta delle informazioni ha collaborato la d.ssa Cristiana Brambilla che è coordinatrice medica dell'Inca in Lombardia. A tutti un sentito ringraziamento per l'alta professionalità e la disponibilità.

<sup>1</sup> Asbestos fibers in laryngeal tissues. Findings in two patients with asbestosis associated with laryngeal tumors. Hirsch A, Bignon J, Sebastien P, Gaudichet A.

<sup>2</sup> Le "pietre verdi", termine popolare con il quale si identificano le ofioliti (rocce ignee ricche di minerali ferrosi), sono materiali inerti largamente utilizzati, sia in tempi passati che nel presente, nel campo delle costruzioni, come riempimenti e rilevati, pietre ornamentali, ecc.



## PREVENZIONE SANITARIA E NUOVA SORVEGLIANZA

*di Tiziana Vai e Arrigo Tassi*

A 20 anni dalla Legge 257 che disciplina la cessazione dell'utilizzo dell'amianto nelle produzioni e della successiva normativa che ha definito le modalità di progressiva eliminazione, è doveroso un bilancio per confermare quelle prassi che si sono rivelate utili, aggiornare prassi superate dalle nuove tecnologie e dai nuovi contesti, accelerare azioni di tutela che si sono arenate, promuovere lo studio di soluzioni per i nuovi problemi emersi.

La gravità degli effetti sulla salute dei lavoratori esposti all'amianto è indubbiamente una priorità che ancora oggi deve prevedere il massimo impegno della ricerca clinica, epidemiologica, del riconoscimento giuridico e assicurativo. Occorre tuttavia non perdere di vista la condizione di chi ancora oggi lavora, deliberatamente o inconsapevolmente, o vive in condizioni di esposizione, per verificare l'adeguatezza degli strumenti di valutazione e prevenzione del rischio, di tutela e riconoscimento assicurativo. A ciò si aggiungono le problematiche di natura ambientale che vedono ancora oggi questo minerale massicciamente presente nelle costruzioni esistenti, e che continua la sua azione diffusiva di fibre letali nei nostri ambienti di vita, sia sotto forma di materiale in uso che come rifiuto.

Una particolare preoccupazione è giustificata anche dall'attuale contesto socioeconomico e dalla prospettiva che la morsa della crisi non sia in procinto di allentarsi: non è eludibile il problema dei costi e della sostenibilità delle bonifiche per i soggetti pubblici e privati. È necessario individuare sgravi economici che non incidano sulle misure di sicurezza, per prevenire inevitabili rimozioni abusive ed abbandono di materiali contaminati che aggiungerebbero nuove esposizioni di difficile gestione.

Si propongono alcuni temi di riflessione sui quali costruire proposte di lavoro tecnico - normativo.

### CENSIMENTO

Sin dal 1992 la L. 257/92 prevedeva il censimento dei materiali contenenti l'amianto introducendo l'obbligo per i proprietari di questi siti di valutarne lo stato di conservazione al fine di programmare le attività manutentive degli stessi o di bonificare tali strutture. Tale obbligo ancora oggi risulta largamente evaso sia

per complessità e l'onere economico che ricadeva sulla proprietà che per la scarso investimento informativo e dei controlli disposti da parte dell'autorità responsabile.

La stessa relazione PRAL del 2012 conferma che, rispetto al numero dei siti censiti fino al 2008, pari a 10.895, al 2012 sono stati censiti ulteriori 55.245 siti per un totale di 66.140 strutture private e pubbliche con presenza di amianto, di cui 2.957 in matrice friabile.

STRUTTURE CENSITE (dati PRAL)			
	PRIVATE	PUBBLICHE	TOTALE
gen-09	22.761	3.894	26.655
gen-10	37.106	6.898	44.004
gen-11	45.772	9.940	55.712
feb-12	54.082	12.058	66.140

STATO DELLE BONIFICHE DEI SITI CENSITI (dati PRAL al 2012)				
	bonificato	in fase bonifica	non bonificato	TOTALE
gen-09	5.017	4.573	17.065	26.655
gen-10	7.377	8.566	28.061	44.004
gen-11	11.125	12.621	31.966	55.712
feb-12	14.860	16.852	34.428	66.140

Ne discende una situazione incerta e contraddittoria con dati che spesso appaiono incongruenti: nell'area di Milano a fronte di poche centinaia di siti censiti da privati (dati relazione PRAL) pervengono circa un migliaio di piani di intervento per la bonifica ogni anno. Solo negli ultimi anni le P.A. hanno avviato una attività più intensa di mappatura delle strutture pubbliche.

siti con presenza di amianto censiti al 2012 nella ASL Milano (dati PRAL)		
Strutture private	Strutture pubbliche	Totale
437	4.011	4.448



## AMIANTO E TUTELA PENALE

di Anna Guardavilla\*

### 1) La Giurisprudenza penale in materia di amianto.

#### 1.1 I reati colposi e dolosi.

**1.1.1: I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e le loro principali applicazioni in Giurisprudenza.**

**1.1.1.1 La verifica in concreto del nesso di causalità in Giurisprudenza.**

**Appendice I. Riferimenti giurisprudenziali sull'amianto.**

**1.1.2: La sentenza del Tribunale di Torino sul caso Eternit: i reati di omissione dolosa di cautele antinfortunistiche (art. 437 c.p.) e disastro doloso (art. 434 c.p.).**

**1.1.2.1 Le applicazioni degli articoli 437 c.p. e 434 c.p. nella Giurisprudenza precedente alla sentenza Eternit.**

**Appendice II. Massime giurisprudenziali sull'art. 437 c.p.**

**Appendice III. Massime giurisprudenziali sull'art. 434 c.p.**

**1.2 Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e la problematica dell'amianto: ruolo, attribuzioni e strumenti.**

**1.2.1 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma generale (il Titolo I del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità.**

**1.2.2 Ruolo, attribuzioni e strumenti dell'RLS secondo la norma speciale sul rischio amianto (il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/08) e la Giurisprudenza di merito e di legittimità sull'amianto.**

### La Giurisprudenza penale in materia di amianto.

#### I reati colposi e dolosi.

**1.1.1: I reati di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590 c.p.) e le loro principali applicazioni in giurisprudenza.**

I processi che hanno accertato le responsabilità in materia di amianto nel nostro Paese hanno tradizionalmente applicato l'art. 589 c.p. (il reato di omicidio colposo; o più raramente il reato di lesioni colpose di cui all'art. 590 c.p.) nella sua fattispecie aggravata dalla violazione di norme prevenzionali.

Le norme di riferimento contenute nel codice penale in materia di reati colposi sono le seguenti:

*"Art. 43. Elemento psicologico del reato.*

*Il delitto:*

- è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
- è preterintenzionale, o oltre la intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente;
- è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

*La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico."*

*"Art. 582. Lesione personale.*

*Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa."*

\* Divulgatrice in ambito giuridico.





# Co.P.A.L.

## Comitato Prevenzione Amianto Lombardia

contributo presentato nell'ambito della:

### Conferenza Regionale Prevenzione Amianto

8-9 Novembre 2012 Milano, Sala Fast Piazza Morandi, 2

## 2020 BASTA AMIANTO IN LOMBARDIA!

*di Antonio Pizzinato\**

*sintesi intervento*

Esprimo alcune brevi riflessioni prima dello svolgimento della "Tavola Rotonda" e al termine del dibattito, dopo che il Documento programmatico è stato assunto e approvato unitariamente.

Dopo oltre mezzo secolo di lotte per l'eliminazione dell'amianto - della fibra killer - e a vent'anni dall'approvazione della legge 257/1992 che vieta in Italia la lavorazione, l'utilizzo e il commercio dello stesso, per la cui applicazione molto si è lottato e si sta ancora lottando, si è costituito il **"Comitato Prevenzione Amianto Lombardia" Co.P.A.L.**

Con lo svolgimento di questa Conferenza regionale prevenzione amianto e l'adozione del Documento programmatico, si è dato inizio ad una nuova fase dell'azione unitaria che punta all'obiettivo **"Zero Amianto in Lombardia"** entro il 2020!

Assumiamo l'impegno, con la costituzione del Co.P.A.L. (come sottolineato nell'introduzione di Giacinto Botti, con le quattro relazioni tematiche e i sedici interventi che si sono tenuti in queste due giornate), di operare giorno dopo giorno per attuare gli obiettivi e le proposte indicate nel Documento programmatico, affinché si concretizzi l'effettiva realizzazione, entro il 2020, dell'obiettivo che ci siamo dati.

A tale scopo è necessario operare unitariamente e costruire una **rete** diffusa in tutto il territorio della regione, a partire dai luoghi maggiormente contaminati dall'amianto, come Broni - la Fibronit - coinvolgendo associazioni, strutture sindacali, rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e i Comitati dei cittadini, con l'obiettivo di operare e di agire in modo coordinato per realizzare, in tutta la Lombardia, le bonifiche, per rimuovere e smaltire l'amianto, tutelare la salute dei lavoratori e dei cittadini, risarcire le vittime, assicurare i diritti previdenziali.

In secondo luogo si deve operare nei confronti delle Istituzioni (Regione, Comuni, ASL, INAIL, INPS, ecc.), sulla base dell'esperienza dell'ultimo ventennio, affinché operino in modo coordinato e perché si costituisca una Commissione regionale istituzionale che definisca il programma (progetto, tappe, passaggi) per giungere, entro il 2020, alla completa eliminazione dell'amianto in Lombardia.

\* Presidente Co.P.A.L.

Nel 2013 le cittadine e i cittadini saranno chiamati ad eleggere un nuovo Consiglio regionale lombardo e un nuovo Parlamento. Durante questi mesi, prima delle elezioni, dobbiamo chiedere a chi si candida di assumere precisi impegni sull'eliminazione dell'amianto. Il nuovo Consiglio e la Giunta regionale, al loro insediamento, devono presentare un programma specifico in tal senso e le tappe e le modalità della sua attuazione da qui al 2020.

Il programma regionale deve prevedere: il completamento della mappatura della presenza amianto; le tappe di bonifica e di rimozione - dal territorio e dagli edifici pubblici e privati - le discariche specializzate e la promozione dello studio delle migliori forme di trattamento (termico) per l'inertizzazione dell'amianto. E' necessario poi aggiornare l'anagrafe dei mesotelioma richiedendo all'INAIL e all'INPS di fornire i nominativi degli ex esposti, per assicurare loro la tutela e l'assistenza sanitaria; occorre attuare misure adeguate sul terreno della prevenzione per gli ex esposti, i lavoratori dell'edilizia, i bonificatori e la cittadinanza in generale, nonché per garantire i risarcimenti e i diritti previdenziali.

E' doveroso tener presente che nei vent'anni successivi all'approvazione della legge 257/92, in Italia sono state presentate oltre 580.000 domande per ottenere i benefici previdenziali, ma che ne sono state riconosciute solo 193.000; 40.000 delle quali non hanno ottenuto alcun beneficio perché riferite a soggetti esposti per meno di un decennio.

Di questi 193.000 lavoratori che hanno avuto benefici previdenziali, 8.600 sono lombardi, e 3.400 sono quelli riconosciuti ma rimasti senza benefici perché esposti per meno di dieci anni; le domande che sono state respinte in Lombardia sono oltre 28.000.

Questo mentre nella nostra regione erano oltre 1500 i luoghi di lavoro nei quali si utilizzava e si lavorava l'amianto, e attualmente - come illustrato nelle relazioni e negli interventi - un terzo dell'amianto ancora da smaltire nel nostro Paese è collocato in Lombardia, ed è pari ad oltre 3 milioni di metri cubi.



## **Rivista Ambiente e Lavoro**

*Manuale Tecnico-Giuridico di In-Formazione e Documentazione*

© Editore e proprietà Associazione Ambiente e Lavoro –

Iscrizione al R.O.C. al n. 5443 del 30 novembre 2001

**Direttore Responsabile:** Rino Pavanello ([info@amblav.it](mailto:info@amblav.it))

**Direzione Amministrativa, Segreteria Abbonamenti, Pubblicità e Redazione:**

*c/o Associazione Ambiente e Lavoro* Viale Marelli, 497, 20099 Sesto San Giovanni (MI)

Tel: 02.27007164 - 02.26223120, Fax: 02.25706238 - 02.26223130 ([dossier@amblav.it](mailto:dossier@amblav.it))

Spedizione in PDF – Riservata agli abbonati 2012.

Vietata la diffusione ai non abbonati.

### **Precisazioni**

**E' vietata la riproduzione o la memorizzazione di "Rivista Ambiente e Lavoro" anche parziale e su qualsiasi supporto. "Rivista Ambiente e Lavoro" e Associazione Ambiente e Lavoro declinano ogni responsabilità per i possibili errori o imprecisioni, nonché per eventuali danni risultanti dall'uso delle informazioni contenute nella pubblicazione.**

A norma dell'art. 74, lettera c), del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e del D.M. 9 aprile 1993, l'I.V.A. sugli abbonamenti è compresa nel prezzo di vendita ed è assolta dall'editore, che non è tenuto ad alcun adempimento ex art. 21 del suddetto decreto n. 633/72.

Di conseguenza, in nessun caso si rilasciano fatture. Per quanto riguarda la sua contabilità è sufficiente che il cliente provi l'avvenuto pagamento e la prova predetta costituisce documento idoneo ad ogni effetto contabile e fiscale.